



**FORENSICS
GROUP**

Legal and Forensics Advisor

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Verbale di Assemblea del 6 luglio 2026

L'anno 2026 il giorno 6 del mese di luglio, alle ore 19.00, presso la sede dell'Associazione Forensics Group, in Roma, Via Panama n.86 nonché in modalità di videoconferenza, nel rispetto della normativa vigente che consente lo svolgimento delle assemblee con mezzi di telecomunicazione, si è riunita attraverso la piattaforma Zoom, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci, come da avviso pubblicato nei locali dell'associazione in Roma e comunicato a tutti gli associati con le modalità previste dallo Statuto. L'assemblea è stata regolarmente convocata in data 4 luglio alle ore 18.00 in prima convocazione presso la sede, andando deserta, ed in data odierna alle ore 19.00.

Sono presenti, personalmente o per delega, numero 13 associati, meglio individuati nel foglio presenze già acquisito negli atti dell'associazione. Il Presidente dà atto che, trattandosi di assemblea straordinaria convocata per la modifica dello Statuto, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati, quorum che si dichiara sussistente.

Assume la presidenza dell'Assemblea sociale, ai sensi di Statuto, il Presidente dell'Associazione, Sig. Giuseppe Cammaroto; assume le funzioni di Segretario il Sig. Pietro De Salvatore.

Le suddette deleghe, controllate dal Presidente dell'Assemblea anche in ordine alla loro regolarità, vengono conservate agli atti dell'associazione.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede dell'Associazione, contenente il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Proposta e approvazione della modifica dell'art. 3 (Finalità) dello Statuto sociale, in adempimento alla richiesta di integrazione documentale formulata dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore della Regione Lazio del 3 luglio 2026, allegata alla presente, ai fini del completamento della procedura di iscrizione dell'Associazione al RUNTS;

Il Presidente dichiara che, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, con la presenza del quorum previsto dall'art. 8 dello Statuto per le modifiche statutarie, ed è pertanto atta a deliberare.

*

Punto 1. Modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti il contenuto della nota di richiesta di integrazione documentale ricevuta dall'Ufficio Regionale del RUNTS della Regione Lazio, con la quale è stato rilevato che lo Statuto sociale non risulta conforme al disposto dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, non essendo le attività di interesse generale immediatamente riconducibili, attraverso la riproduzione delle fattispecie ivi indicate o il richiamo alla lettera corrispondente, a quelle elencate dalla lettera a) alla lettera z) del medesimo articolo.

Il Presidente propone pertanto all'Assemblea di modificare l'art. 3 (Finalità) dello Statuto sociale, integrandolo con l'esplicito richiamo alle lettere dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 cui le attività statutarie sono riconducibili (lett. a, d, i, w), nonché di ricollocare l'attività di supporto, assistenza e tutela delle persone segnalanti violazioni (whistleblowing), di cui all'art. 18 del D.Lgs. 24/2023, quale attività diversa secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, come da testo integrale allegato al presente verbale, che ne forma parte integrante.

Associazione FORENSICS GROUP | Legal and Forensics Advisor

Via Panama 86 - 00198 ROMA - Cod.Fisc.97946840580

info@forensicsgroup.it - forensicgroup@pec.it

www.forensicsgroup.eu







FORENSICS GROUP

Legal and Forensics Advisor

Il Presidente dà lettura delle modifiche proposte all'art. 3 dello Statuto, restando invariate tutte le altre disposizioni statutarie già approvate con verbale di assemblea del 20.02.2026 e successivamente registrate presso l'Agenzia delle Entrate in data 27.03.2026.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea, con voto palese e unanime,

DELIBERA

di approvare la modifica dell'art. 3 (Finalità) dello Statuto sociale nel testo allegato al presente verbale, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione della modifica statutaria presso l'Agenzia delle Entrate e per la successiva ricarica della documentazione presso il portale RUNTS, in riscontro alla richiesta di integrazione ricevuta dall'Ufficio Regionale della Regione Lazio, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro ove applicabile. Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato testo statutario modificato.

Non avendo altro da discutere, l'Assemblea viene sciolta alle ore 20.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto, viene inserito nel Libro dei verbali dell'Assemblea.

Roma, 6 luglio 2026

Il Presidente
Giuseppe Cammaroto

Il Segretario
Pietro De Salvatore



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 4 - COLLATINO
Registrato in data 22.04.2026
al n° 2181 Serie 3 versate € 200,00
(Euro DUECENTO/00)

IL DIRETTORE

Antonella CANNISTRA' (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

FRANCESCO VITTORIO GRAVINA

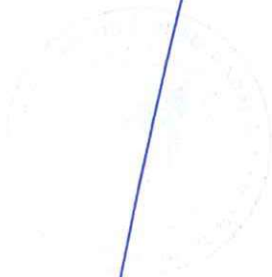
Associazione FORENSICS GROUP | Legal and Forensics Advisor

Via Panama 86 - 00198 ROMA - Cod.Fisc.97946840580

info@forensicsgroup.it - forensicgroup@pec.it

www.forensicsgroup.eu





Il presente documento è stato
redatto in base alle informazioni
fornite dal Comitato Regionale di Roma
e non rappresenta l'opinione
della Commissione Nazionale
per la Democrazia e la Giustizia.

STATUTO FORENSICS GROUP

Art. 1 Costituzione- Denominazione- Durata- Sede

E' costituita l'Associazione denominata Forensics Group Aps, di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione".

L'Associazione Forensics Group, è un'Associazione di promozione sociale, che agisce ed opera in base ai dettami del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice di riforma del Terzo Settore) nonché nel rispetto degli artt. 36 e ss. Del Codice Civile, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

L'Associazione può utilizzare la denominazione di associazione di Promozione Sociale- APS, e spenderla nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico in conformità alla disciplina applicabile e a seguito dell'iscrizione nei rispettivi registri.

L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Panama n.86, 00198, ed ha una durata illimitata nel rispetto del decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2 Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della Legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dello statuto di Forensics Group; l'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 3 Finalità

L'Associazione è costituita da almeno tre persone fisiche e svolge le proprie attività a favore degli associati, dei loro familiari o di soggetti terzi. Essa si avvale in via prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

In particolare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione svolge, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- lettera a) articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lettera i) articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;
- lettera w) articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le attività di interesse generale sopra indicate potranno essere svolte dall'Associazione, a titolo esemplificativo, anche mediante:

- attività di prevenzione, contrasto e tutela contro ogni forma di violenza di genere, violenza domestica, abuso, discriminazione e sfruttamento nei confronti di donne, minori e persone vulnerabili, incluse attività di informazione, sensibilizzazione, orientamento ai servizi territoriali, supporto sociale e accompagnamento anche in ambito legale alle vittime; la tutela dei diritti delle categorie socialmente vulnerabili (minori,



anziani, persone con disabilità, migranti, persone in condizioni di fragilità economica o sociale), anche mediante attività di informazione, assistenza e supporto;

- la diffusione, lo sviluppo e l'applicazione delle conoscenze giuridiche, legali e tecnico-forensi; lo sviluppo di attività di informazione, divulgazione e sensibilizzazione in ambito giuridico, legale e forense; la promozione della qualificazione professionale nel settore giuridico e forense, anche mediante la creazione e gestione di registri, elenchi o sistemi di qualificazione professionale; attività di comunicazione sociale, editoria e gestione di strumenti informativi e divulgativi, anche mediante piattaforme digitali e canali multimediali; la promozione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale rivolte agli associati e a soggetti terzi, realizzate anche in collaborazione con soggetti terzi qualificati;

- la promozione e il sostegno di iniziative a tutela dei diritti, anche con attività di assistenza, informazione, supporto e tutela in sede civile, penale e amministrativa; la tutela dei diritti e degli interessi individuali, collettivi e diffusi dei cittadini, dei consumatori e degli utenti, anche in sede giudiziale nazionale, europea e internazionale, incluse azioni giudiziarie civili, amministrative e penali, azioni collettive, rappresentative e inibitorie; la collaborazione con organismi, enti e autorità nazionali, europee e internazionali per la tutela dei diritti dei consumatori e per il contrasto delle pratiche commerciali scorrette; la promozione della tutela della dignità della persona umana, delle pari opportunità e dei diritti fondamentali, contrastando ogni forma di discriminazione; le attività di protezione dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 80 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

L'Associazione può altresì promuovere collaborazioni con enti pubblici e privati, università, centri di ricerca, ordini professionali, associazioni di categoria e organismi nazionali e internazionali, funzionali allo svolgimento delle attività sopra elencate.

Nello svolgimento delle attività di interesse generale l'Associazione può percepire esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai relativi decreti attuativi. L'individuazione di tali attività è demandata all'Organo di Amministrazione.

Rientrano tra tali attività secondarie e strumentali, tra l'altro:

- le attività di supporto, assistenza e tutela delle persone segnalanti violazioni del diritto dell'Unione o della normativa nazionale, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- le iniziative e i servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di sovraindebitamento, usura, esclusione finanziaria e fragilità economico-sociale, anche mediante attività di assistenza, informazione, accompagnamento e supporto a persone fisiche, famiglie e imprese, nonché mediante la collaborazione con enti pubblici, autorità istituzionali, organismi di controllo, fondazioni, associazioni e altri enti del Terzo Settore operanti nel medesimo ambito;
- la contribuzione alla tutela del corretto funzionamento del mercato, della concorrenza e della trasparenza nei rapporti economici, anche in relazione alla normativa europea;
- nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente e dai relativi decreti attuativi.

A tal fine l'Associazione può richiedere iscrizioni, accreditamenti, riconoscimenti o convenzionamenti presso registri pubblici, elenchi, albi o sistemi di qualificazione previsti dalla normativa vigente, a livello locale, nazionale o europeo, nel rispetto della disciplina applicabile agli Enti del Terzo Settore.

Qualora necessario per il corretto svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti, collaboratori autonomi o altre forme di prestazione lavorativa, anche rese da associati, nel rispetto degli artt. 17 e 36 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può collaborare con enti pubblici, centri antiviolenza, istituzioni, università e organismi nazionali e internazionali per le finalità sopra indicate.

L'Associazione opera nel rispetto dei principi di democraticità interna, pari opportunità e partecipazione degli associati e può svolgere le proprie attività a livello locale, nazionale, europeo e internazionale, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 Ammissione degli associati



Sono associati dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale, altri enti di Terzo settore o comunque enti senza scopo di lucro, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri. Nel caso di associati minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato o del legale rappresentante dell'ente interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte. Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare quanto previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, motivandola. Entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, l'istante può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato è a tempo indeterminato, fatti i salvi i casi previsti dall'art. 6 del presente statuto. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Art. 5 Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Laddove l'associato è soggetto diverso dalla persona fisica, i diritti associativi sono esercitati per il tramite del legale rappresentante o soggetto da esso delegato.

In particolare, hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- esaminare i libri sociali e i bilanci;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- concorrere all'elaborazione del programma di attività e approvarlo;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 Perdita della qualifica di associato



La qualifica di associato si perde per morte, esclusione, recesso o mancato pagamento della quota associativa.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione, può essere escluso previa delibera dell'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale ne prenderà atto con apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 mesi prima.

In caso di mancato pagamento della quota associativa per più di due anni, l'associato moroso può essere escluso con delibera dell'Assemblea e mediante cancellazione dal libro soci, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente
- l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, laddove nominati.

Art. 8 Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.

L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante associato in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria convocata per la modifica dello statuto dell'associazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea straordinaria convocata per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, fusione, scissione o devoluzione del patrimonio dell'associazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei soci, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

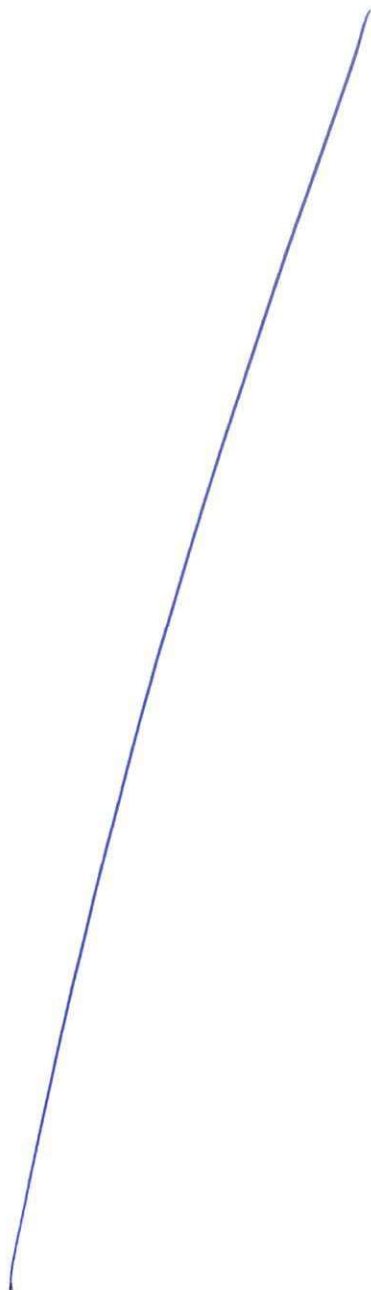
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri compreso tra tre e quindici, inclusi il Presidente e il Vicepresidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate o indicati dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno e non possono svolgere più di tre mandati.

Tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:

- l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- la predisposizione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- la deliberazione sull'ammissione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;



- il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge e statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo integra la propria composizione con i primi in graduatoria tra i candidati consiglieri che sono risultati "non eletti". Allorché questa graduatoria fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca con urgenza l'assemblea per le elezioni suppletive dei membri da sostituire. In ogni caso il mandato dei nuovi Consiglieri scade insieme a quello dei Consiglieri che sono ancora carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Consiglio Direttivo si considera interamente decaduto e il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 10 Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, a maggioranza dei presenti, dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile senza limiti di mandato. Cessa dalla carica per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, adottata a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e riferisce al Consiglio Direttivo sull'attività svolta.

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia assente o impossibilitato nell'esercizio delle proprie funzioni.

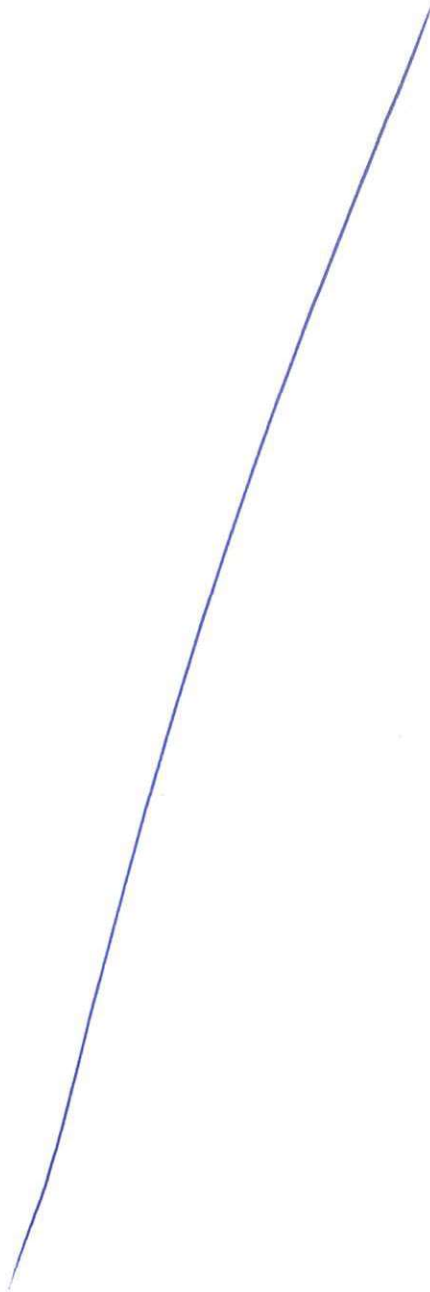
Art. 11 Organo di controllo e Revisore legale dei conti

L'Organo di controllo è nominato in composizione monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Qualora il componente dell'Organo di controllo non sia un revisore



legale iscritto nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 12 Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi pubblici e privati, da donazioni e lasciti testamentari, da rendite patrimoniali, dai proventi derivanti da attività di raccolta fondi nonché da eventuali beni mobili ed immobili acquisiti per il perseguimento delle finalità istituzionali.

La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento da fonti diverse, nel rispetto della normativa vigente, comprese le attività diverse da quelle di interesse generale nei limiti e secondo i criteri previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relative disposizioni attuative.

Art. 13 Esercizi e rendiconti

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore nei termini di legge.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Art. 14 Bilancio sociale

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige e deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 15 Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.



Art. 16 Scioglimento e liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del Codice civile.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Roma, 7 luglio 2026

Il Presidente

Giuseppe Cammaroto

Il Segretario

Pietro De Salvatore

